

## **TI\_GERICHTE 14.1997.90 vom 28. August 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.90)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.90 du 28 août 1997

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.90 del 28 agosto 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

a) Per l'art. 171 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento nei casi previsti dagli art. 172 a 173a LEF. Ex art. 173a cpv.1 LEF se il debitore ha presentato una domanda di moratoria concordataria quando già è pendente una domanda di fallimento, il giudice del fallimento "può" differire la decisione sul fallimento per consentire al giudice del concordato di determinarsi. b) L'uso di "può" all'art. 173a cpv.1 LEF è ambiguo e va inteso nel senso di "deve", dopo che il Consiglio nazionale (Boll. uff., CN 1993, p.32) e il Consiglio degli Stati (Boll. uff., CdS 1993, p.649) hanno esteso al creditore e al giudice del fallimento la facoltà di richiedere il concordato a favore del debitore (Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol.16, Lugano 1995, p.121, n.3.1.1.3. e nota 46).

#### **E. 1.1**

Di conseguenza è dichiarato il fallimento della \_\_\_\_\_, a far tempo da venerdì \_\_\_\_\_ alle ore 10.00 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata dalla fallita, resta a suo carico. 3. E' ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. di questo dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario:

#### **E. 2**

a) Nel Cantone Ticino il pretore è giudice tanto del fallimento che del concordato. Benché siffatta unione personale sia inopportuna secondo gli intendimenti del legislatore federale (cfr. Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friburgo 1996, p.171, n.642; Cometta, op. cit., p.120 e 166), il legislatore ticinese ha stabilito all'art. 14 cpv.2 LALEF la coincidenza nella persona del pretore delle funzioni di giudice del fallimento e del concordato, privilegiando così la tesi efficientistica e risparmiistica (nel senso del miglior rapporto costi/benefici) - sostenuta dal Gruppo di lavoro per l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF - volta a perseguire "il dichiarato e legittimo intento di non favorire la proliferazione di procedimenti suscettibili di differire oltre il ragionevole la conclusione delle vicende esecutive" (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. \_\_\_\_\_ del 6 novembre 1996, p.7, ad art. 14 LALEF). b) L'unione personale non consente però al pretore di determinarsi sulla domanda di fallimento senza prima essersi espresso, con giudizio motivato, sull'istanza di moratoria.

**E. 3**

Nel caso di specie, \_\_\_\_\_ disattende in tutta evidenza che per la sospensione della procedura di fallimento è decisiva la contestualità della litispendenza della procedura di moratoria concordataria. A nulla le giova l'ambigua formulazione con cui il 17 luglio 1997 - a distanza di dieci giorni dalla declaratoria di decozione - chiede al giudice del concordato la "revisione della proposta concordataria con abbandono dell'attivo": il dissenso sulla sentenza 25 giugno 1997 di reiezione della domanda di moratoria concordataria andava espresso con ricorso all'Autorità giudiziaria superiore dei concordati in conformità dell'art. 294 cpv.3 LEF. La dichiarazione di fallimento, pronunciata dal primo giudice senza che fosse a quel momento ritualmente pendente la nuova e successiva domanda del 17 luglio 1997, va di conseguenza confermata, \_\_\_\_\_ non avendo fatto valere altri motivi a sostegno dei suoi petita.

**E. 4**

Tassa di giustizia e spese sono a carico della parte soccombente. Non si assegnano indennità alla controparte che non si è espressa. Richiamati gli art. 171, 173a cpv.1 e 174 LEF; 14 cpv.2 LALEF PRONUNCIA 1. L'appello

**E. 9**

luglio 1997 della \_\_\_\_\_, è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.